

# *Circolari per la clientela*

**Esterometro e ultimo Spesometro -  
presentazione entro il 30 aprile 2019**

## 1 PREMESSA

L'avvento della fattura elettronica obbligatoria tra soggetti residenti e stabiliti in Italia ha portato numerose novità sul piano degli adempimenti telematici periodici ai quali è chiamato il contribuente.

Dal 2019 la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute è stata abolita, pertanto la comunicazione relativa all'ultimo semestre 2018 sarà l'ultima da effettuarsi.

Per alcune fatture non tracciate dall'invio mediante Sistema di Interscambio (SDI) si è così reso necessario un nuovo adempimento, il cd. "Esterometro" (la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere).

I soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

## 2 LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE TRANSFRONTALIERE (CD. ESTEROMETRO)

L'adempimento, introdotto dall'art. 1, c.3-bis del D.Lgs 127/2015, ha ad oggetto i dati delle fatture emesse e ricevute dal 1 gennaio 2019, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti e non residenti nel territorio dello Stato.

Il generico riferimento ai "soggetti" non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di "privati consumatori" non stabiliti.

La comunicazione non è dovuta per le operazioni relativamente alle quali è stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale (es: importazioni).

È possibile infatti evitare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere attive inviando le fatture in formato elettronico al Sistema di Interscambio, il codice destinatario da indicare sarà:

- **XXXXXXX** per le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati.
- **0000000** per le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti e identificati.

I dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate telematicamente, previa apposizione di una firma elettronica da parte del soggetto responsabile della trasmissione.

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Il contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute può essere limitato ai seguenti dati:

1. Dati identificativi del cedente/prestatore;
2. Dati identificativi del cessionario/committente;
3. Data del documento comprovante l'operazione;
4. Data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

5. Numero del documento;
6. Base imponibile;
7. Aliquota IVA applicata;
8. Imposta;
9. La tipologia dell'operazione (se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento).

Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti, il campo "IdCodice" deve essere compilato con gli estremi della partita IVA del cessionario o committente se è soggetto passivo UE; per i soggetti passivi extra-UE, in assenza del numero identificativo, il campo "IdCodice" può essere compilato indicando qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone.

Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell'imposta una specifica annotazione sul documento.

Per gli acquisti in "reverse charge", oltre alla valorizzazione del campo "Natura dell'operazione", devono essere compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell'operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture (cfr. circ. 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione "Fatture e Corrispettivi").

Codice	Natura dell'operazione	Operazioni attive	Operazioni passive
N1	Escluse ex art. 15	Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA	
N2	Non soggette	Prestazioni di servizi "fuori campo" IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE)	
N3	Non imponibili	Cessioni intra-UE Cessioni all'esportazione (incluse quelle in regime del margine)	Acquisti intra-UE non imponibili
N4	Esenti	Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. locazione di fabbricati)	Acquisti intra-UE esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	Regime del margine per i beni usati	
N6	Inversione contabile / Reverse charge	Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE Acquisti intracomunitari	Acquisti di servizi extra-UE (autofatture)
N7	IVA assolta in altro Stato UE	Vendite a distanza Prestazioni di servizi in regime MOSS	

Sono oggetto di comunicazione le seguenti operazioni:

- Le cessioni intracomunitarie e le operazioni a queste assimilate;
- Le cessioni domestiche di beni a soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia (ad esempio, la vendita di beni ubicati nel territorio nazionale nei confronti di una società residente e stabilita all'estero, in quanto operazione territorialmente rilevante ex art. 7-bis D.P.R. 633/72.
- Le prestazioni di servizi, di qualunque natura, rese nei confronti di soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia.
- Gli acquisti intracomunitari e quelli ad essi assimilati;
- Gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- Le prestazioni di servizi, di qualunque natura, ricevute da parte di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
- Operazioni effettuate nei confronti di privati non residenti in Italia (ad esempio: prestazioni di servizi B2C, anche territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia per il fatto che sono soggette agli obblighi di fatturazione).

Sul piano delle sanzioni nulla è cambiato rispetto allo "Spesometro"; in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione di 2,00 Euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1000,00 Euro per ciascun trimestre.

La sanzione può essere ridotta alla metà, quindi entro il limite massimo di 500,00 Euro, qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non è stata, al momento, riconosciuta da parte dell'Agenzia delle Entrate la possibilità emettere autofattura in formato XML in sostituzione degli obblighi di integrazione della fattura ricevuta dal fornitore di un altro Stato membro.

**Si rammenta che entro il 30/04/2019 dovranno essere presentati:**

- **Esterometro, relativamente alle operazioni realizzate nei primi tre mesi del 2019;**
- **Ultimo Spesometro, relativamente alle operazioni realizzate nell'ultimo semestre del 2018.**

### 3 ESTEROMETRO E MODELLI INTRASTAT

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, nonostante il nuovo adempimento, non viene meno l'obbligo di presentare i modelli INTRA anche per l'anno 2019.

Pertanto restano validi i parametri già presenti nell'anno 2018 per acquisti e vendite intracomunitarie, riepilogati nel seguente prospetto:

Disciplina in vigore dal 2018				
Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione	Semplificazioni
Cessioni intra-UE	INTRA-1 <i>bis</i>	> 50.000 euro	Mensile	La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all'ammontare di 100.000,00 euro
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	-
Acquisti intra-UE	INTRA-2 <i>bis</i>	≥ 200.000 euro	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 200.000 euro	-	Abolizione dell'obbligo
Prestazioni rese a soggetti UE	INTRA-1 <i>quater</i>	> 50.000 euro	Mensile	Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	
Prestazioni ricevute da soggetti UE	INTRA-2 <i>quater</i>	≥ 100.000 euro	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 100.000 euro	-	Abolizione dell'obbligo

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI